



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/09/2008

=====

ADDI' 05/09/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	ProVidente	FICHERA	Uanele	Assessore
MONTINO	Esterino	Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COZZOLINI	Anna Salome	"	NERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSEMBLEA: MONTINO - COSTA - FICHERA - RODANO - TIBALDI

BELLIPRAZONNE N. 602

Oggetto:

Modifica alla D.G.R. 347 del 29/06/2006 "Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale. Triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009". Approvazione degli "Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2008/2009".



602 - 5 AGO. 2008 *lm*

OGGETTO: Modifica alla D.G.R. 347 del 20/06/2006 "Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale. Triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009". Approvazione degli "Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2008/2009".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla Istruzione, Diritto allo studio e Formazione;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni;

VISTI:

- il Regolamento (CE). n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) 1784/99;
- il Regolamento (CE). n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);
- il Regolamento (CE). n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 1260/99;
- il Regolamento (CE). n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Quadro Strategico nazionale per il 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
- la delibera del Comitato interministeriale Programmazione economica n. 036 del 15 giugno 2007 di "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013";
- il POR Lazio FSE Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013 approvato con decisione della commissione europea del 21/11/2007, n. 5769;

VISTI:

- la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, recante «legge quadro in materia di formazione professionale»;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993, recante "interventi urgenti a favore dell'occupazione";



15/151
15/151

15/151
15/151



602 - 5 AGO. 2008 *ly*

- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante "norme in materia di promozione dell'occupazione";

- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999, recante "misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e, in particolare, gli artt. 28 e 31, rispettivamente sull'attuazione del diritto dovere di istruzione e formazione nei primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, sull'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e sulla disciplina dei finanziamenti previsti per l'obbligo formativo da destinarsi all'assolvimento del diritto-dovere di cui al D.Lgs. 76/05;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" in particolare l'art.1, comma 622 che introduce l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni a partire dall'anno scolastico 2007-2008, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, nonché il comma 624, il quale dispone la prosecuzione dei percorsi triennali sperimentali istituiti ai sensi del D.Lgs. 226/2005;

- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, n. 139/07, con cui si approva il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296", ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3 secondo cui l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza, secondo le disposizioni indicate all'art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del medesimo articolo 1, anche per l'anno scolastico 2008-09;

- il Decreto Interministeriale del MPI e del MLPS del 29 novembre 2007, sull'accREDITAMENTO delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale;


- il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 e, in particolare, l'art. 64, recante "Disposizioni in materia di organizzazione scolastica";

ISTITI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, il Titolo IV, capo III, e capo IV;



602 - 5 AGO. 2008 *lu*


- 
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 19 che detta disposizioni sulle funzioni di competenza delle Province;
 - la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e, in particolare, l'articolo 154 relativo alle funzioni e compiti delle province in materia di istruzione e l'articolo 159 relativo alle funzioni e compiti delle province in materia di formazione professionale;

RICHIAMATI:

- l'Accordo-quadro tra le Regioni, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito MLPS), approvato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla citata Legge 28 marzo 2003, n. 53, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, la cui programmazione è a titolarità regionale;
- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;
- l'Accordo fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane approvato in Conferenza unificata il 28 ottobre 2004 per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, il M.I.U.R. e il M.L.P.S. del 24 luglio 2003, in attuazione del punto 6 dell'Accordo-quadro approvato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, per l'attuazione dell'offerta sperimentale di istruzione e formazione professionale;

VISTI:

- la legge regionale 23/1992 in materia di ordinamento professionale;
- la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e, in particolare, l'art. 70 concernente "obbligo formativo e percorsi triennali sperimentali";
- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008";
- la DGR 22 dicembre 2007, n. 1042, "Bilancio annuale e pluriennale 2008-2010. Approvazione documento tecnico";



TENUTO CONTO della nota prot. n.5674 del 17 gennaio 2008 avente ad oggetto "Percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale. Iscrizioni per l'anno scolastico 2008-2009. Assolvimento dell'obbligo di istruzione (L.296/06 art. 1 c. 624)" a firma congiunta del Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'offerta scolastica e formativa e Diritto allo studio e del Direttore generale dell'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, indirizzata ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione secondaria di I grado del Lazio e ai Direttori delle Strutture formative, nota con la quale si richiede, tra l'altro, "la trasmissione delle domande di iscrizione ai percorsi sperimentali triennali e formazione professionale alle Istituzioni formative" *per conoscenza* alla Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'offerta scolastica e formativa e Diritto allo studio;



VISTE LE:

602 - 5 AGO. 2008 *lu*

- DGR n. 213 del 20/03/2008 con la quale è stato approvato il Piano Economico Territoriale (PET);
- DGR n. 1029 del 21/12/2007 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governance per l'attuazione del programma operativo del FSE obiettivo competitività regionale e occupazione 2007/2013 ;
- DGR n. 968 del 29/11/2007 con cui è stata approvata la direttiva sul nuovo sistema di accreditamento;

CONSIDERATO CHE:

- il Programma operativo della Regione Lazio FSE 2007/2013 Ob. Competitività regionale ed occupazione, fra gli obiettivi specifici inseriti nell'asse Capitale umano (obiettivo specifico h) prevede che le azioni siano prioritariamente orientate a sostenere e rafforzare i processi di riforma del sistema educativo e formativo del Lazio così come si stanno delineando a partire dall'obbligo di istruzione a 16 anni.
- l'azione riformatrice sarà attenta a favorire, nel pieno rispetto delle autonomie scolastiche, l'integrazione dell'offerta formativa dei sistemi di istruzione e formazione regionali, sia tra di essi sia nei confronti del mondo delle imprese che esprime la domanda di formazione e di lavoro,
- le sfide poste dalla nuova economia della conoscenza impongono al sistema scolastico e formativo un'azione continua di riqualificazione e di capacità innovativa nella didattica e nei percorsi offerti,
- i cambiamenti che stanno investendo il sistema delle imprese determinano importanti evoluzioni nella domanda di professionalità che rendono necessario una interazione stretta e non episodica tra tessuto produttivo e il sistema scolastico e formativo.
- la strategia per il conseguimento di questo obiettivo prevede di mettere in atto per rafforzare le azioni di orientamento e per definire un sistema di certificazione dei saperi e delle competenze in grado di assicurare trasparenza riconoscimento e la validazione anche agli apprendimenti informali e non formali.
- i "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo sociale europeo", approvati in sede di Comitato di sorveglianza del POR FSE, hanno stabilito che le tipologie di azioni di formazione i soggetti debbano essere accreditati ai sensi della sopra citata DGR 968/2007;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- per quanto riguarda il primo biennio dei percorsi triennali sperimentali, il finanziamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni avviene con fondi regionali e statali;
- le risorse finanziarie per il finanziamento del biennio suddetto, di competenza dell'anno scolastico e formativo 2008-2009 sono pari, complessivamente, ad Euro 27.000.000,00, comprensive del finanziamento statale;
- la suddetta cifra di Euro 27.000.000,00 da reperire sul bilancio regionale è suddivisa in Euro 13.283.420,24, sul capitolo F21503 ed Euro 13.716.579,76 a valere sul bilancio pluriennale per la parte di competenza dell'esercizio 2009;
- per quanto concerne il terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, nonché per i percorsi biennali per i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, il finanziamento avverrà con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O.R. 2007-2013 per un ammontare pari a Euro 16.000.000,00 a valere sull'asse capitale umano obiettivo specifico h);
- occorre rendere disponibile l'offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni anche per l'anno formativo 2008/2009;



RITENUTO necessario modificare la DGR n. 347/2006 contenente "Sistema formativo regionale. Obbligo Formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale: Triennio 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009", e relativo Allegato A, parte integrante della medesima deliberazione n. 347/2006, nelle parti riguardanti l'annualità 2008/2009, in quanto superate dal nuovo quadro normativo e dai regolamenti comunitari;

RITENUTO quindi di approvare per l'annualità 2008/2009 i nuovi "Indirizzi e Linee guida per le Province in materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2008/2009";

VISTO il documento "Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative, relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2008/2009", che contiene anche la ripartizione delle risorse e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO DI:

- destinare per l'anno formativo 2008/2009 al primo biennio dei percorsi triennali sperimentali la somma di Euro 27.000.000,00 da reperire sul bilancio regionale;

PRESO ATTO CHE la suddetta somma di Euro 27.000.000,00 può essere reperita, per la quota a carico dell'anno 2008, pari ad Euro 13.283.420,24, sul capitolo F21503 e per la quota di Euro 13.716.579,76 a valere sul bilancio pluriennale per la parte di competenza dell'esercizio 2009;

RITENUTO INOLTRE:

- di destinare per il terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, nonché per i percorsi biennali, la somma di Euro 16.000.000,00 a valere sull'asse capitale umano obiettivo specifico h);
- di assegnare alle singole Province del Lazio, per la realizzazione del terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, nonché per i percorsi biennali, le somme ripartite così come nel documento allegato alla presente deliberazione;

Esperita la procedura di Concertazione

Per le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, all'unanimità

DELIBERA

a) di modificare la D.G.R. 347 del 20/06/2006 "Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale. Triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009", e relativo allegato A, parte integrante della medesima Deliberazione n. 347 del 20/06/2006 nelle parti riguardanti l'annualità 2008/2009 in quanto superate dal nuovo quadro normativo e dai regolamenti comunitari;

b) di approvare l'Allegato "Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative, relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Anno formativo 2008/2009" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di destinare per l'anno formativo 2008/2009 al primo biennio dei percorsi triennali sperimentali la somma di Euro 27.000.000,00

di dare atto che la suddetta somma di Euro 27.000.000,00 può essere reperita per la quota a carico dell'anno 2008, pari ad Euro 13.283.420,24 sul capitolo F21503, e per la quota di Euro 13.716.579,76 a valere sul bilancio pluriennale per la parte di competenza dell'esercizio 2009;



602 - 5 AGO. 2008 *lu*

- e) di ripartire la suddetta cifra di Euro 27.000.000,00 fra le singole Province del Lazio per la realizzazione del primo biennio dei percorsi triennali sperimentali, così come indicato nel documento allegato alla presente Deliberazione;
- f) di destinare per il terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, nonché per i percorsi biennali, la somma di Euro 16.000.000,00 a valere sul F.S.E. Obiettivo Competitività regionale e occupazione, P.O.R. 2007-2013, asse capitale umano obiettivo specifico h);
- di assegnare alle singole Province del Lazio, per la realizzazione del terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, nonché per i percorsi biennali, le somme ripartite così come nel documento allegato alla presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.sirio.regione.lazio.it



Allegato

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

11 AGO. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 602 *ly*
DEL - 5 AGO. 2008

ALLEGATO

INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER LE PROVINCE IN MATERIA DI ATTIVITA' FORMATIVE,
RELATIVE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Anno formativo 2008/2009

INDICE

Premessa


1. Quadro delle azioni formative

2. Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale

- 2.1. Obiettivi
- 2.2. Destinatari
- 2.3. Caratteristiche dei percorsi
- 2.4. Figure professionali di riferimento
- 2.5. Durata e articolazione generale
- 2.6. Obiettivi formativi
- 2.7. Attività di stage e/ tirocinio
- 2.8. Personalizzazione del percorso formativo
- 2.9. Metodologie didattiche adottate
- 2.10. Competenze in esito al percorso formativo
- 2.11. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale
- 2.12. Monitoraggio e valutazione dei risultati
- 2.13. Numero allievi per singolo corso
- 2.14. Istituzioni formative e scolastiche coinvolte
- 2.15. Organi responsabili del progetto e dei percorsi
- 2.16. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti
- 2.17. Requisiti delle strutture formative sede dei corsi
- 2.18. Misure di accompagnamento
- 2.19. Passaggi
- 2.20. Personalizzazione del percorso
- 2.21. Misure di sistema
- 2.22. Certificazione e riconoscimento dei crediti
- 2.23. Informazione statistica
- 2.24. Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale

3. Percorsi di durata inferiore al triennio, realizzati nei Centri di Formazione Professionale, e rivolti all'inclusione e all'acquisizione della qualifica professionale da parte di quei giovani che hanno già maturato, nei percorsi scolastici e formativi, crediti formativi riconoscibili.

- 3.1. Obiettivi
- 3.2. Destinatari
- 3.3. Impostazione generale
- 3.4. Figure professionali di riferimento
- 3.5. Durata e articolazione generale
- 3.6. Obiettivi formativi
- 3.7. Attività di stage e/ tirocinio



PRESENTE ALLEGATO CONSTA DI 23 PAGINE



- 3.8. Personalizzazione del percorso formativo
 - 3.9. Metodologie didattiche adottate
 - 3.10. Competenze in esito al percorso formativo
 - 3.11. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale
 - 3.12. Monitoraggio e valutazione dei risultati
 - 3.13. Numero allievi per singolo corso
 - 3.14. Istituzioni formative coinvolte
 - 3.15. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti
 - 3.16. Requisiti delle strutture formative sede dei corsi
 - 3.17. Misure di accompagnamento
 - 3.18. Informazione statistica
 - 3.19. Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale
4. **Piano di qualificazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale**
 5. **Nuovo accreditamento delle strutture di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni**
 6. **Risorse finanziarie**

Premessa

Il presente documento contiene le linee guida e gli indirizzi per le Province, riguardanti il sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lazio, per assolvere all'obbligo di istruzione e al diritto/dovere di istruzione e formazione professionale ai sensi del D. lgs. 76/2005 e della legge 296/2006. Esso sostituisce, per l'anno 2008-2009, le linee guida approvate in allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 347 del 20/06/2006.


a) Normativa

La legge 296/2006, art. 1, comma 622, che ha disposto l'innalzamento a 16 anni dell'obbligo di istruzione, ha previsto, al comma 624, che, in prima attuazione, tale obbligo possa essere assolto anche nei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, dispone che, anche per l'anno formativo 2008-2009 siano attivati i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto in sede di Conferenza Unificata in data 19 giugno 2003.

L'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 76/2005, prevede, inoltre, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età, realizzabile anche nelle istituzioni formative accreditate dalle Regioni.

Il quadro normativo sopra citato costituisce il riferimento per la prosecuzione dei percorsi formativi oggetto della presente direttiva, in attesa di una nuova e organica determinazione degli assetti giuridici e regolamentari del sistema educativo di istruzione e di formazione.





b) Finanziamenti

Le risorse previste per il finanziamento dei percorsi di cui alla presente Direttiva relativamente all'anno formativo 2008-2009 verranno assegnate alle 5 Province del Lazio. Le medesime risorse verranno ripartite sulla base del numero degli iscritti, come specificato nel successivo paragrafo 6, "risorse finanziarie".

Per quanto riguarda il primo biennio dei percorsi triennali sperimentali, i quali, sulla base del combinato-disposto del comma 622 e del comma 624 dell'art.1, della legge 296/06, garantiscono (così come le prime e seconde classi degli Istituti statali e paritari di istruzione secondaria di secondo grado) l'assolvimento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni, si specifica quanto segue:

- tale biennio, in quanto rientrante nell'obbligo di istruzione, diversamente rispetto al passato, potrà essere finanziato solo con fondi regionali e statali;
- le risorse finanziarie per il finanziamento del biennio suddetto, di competenza dell'anno formativo 2008-2009 e subordinate all'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione, sono pari, complessivamente, ad Euro 27.000.000,00.
- la suddetta cifra di Euro 27.000.000,00 è suddivisa in Euro 13.283.420,24 di competenza dell'esercizio finanziario 2008 ed Euro 13.716.579,76 a valere sul bilancio pluriennale per la parte di competenza dell'esercizio 2009.

Da ciò consegue che, per l'anno formativo 2008-2009, viene garantita la prosecuzione del primo anno dei percorsi sperimentali triennali funzionanti nell'anno formativo 2007-2008 (secondo anno nel 2008-2009), nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel prosieguo della presente premessa e nel successivo paragrafo 2.13 ("numero di allievi per singolo corso"), mentre l'accoglimento delle nuove iscrizioni ai primi anni per l'anno formativo 2008-2009 avverrà in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

A tale proposito si rende opportuno segnalare la necessità di razionalizzare l'organizzazione complessiva dei corsi sperimentali triennali iniziati nell'anno formativo 2007-2008, accorpendo le classi con un numero di alunni molto ridotto, in modo da formare classi di almeno 18 alunni che frequenteranno il secondo anno nel 2008-2009, come specificamente indicato nel paragrafo 2.13.

Per quanto concerne il terzo anno dei percorsi triennali sperimentali, nonché i percorsi di durata inferiore al triennio (par. 3), il finanziamento avverrà con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, P.O. 2007-2013 (nel prosieguo anche detto "F.S.E."), come specificato nel successivo paragrafo 6.

c) Percorsi triennali sperimentali: modalità di attivazione dei primi anni e procedure

Per quel che riguarda il numero dei corsi da attivare e da finanziare nell'anno formativo 2008-2009, si precisa che questi verranno definiti in base ai dati forniti dalle Province e verificati dall'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.). Infatti, a seguito dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni e, conseguentemente a quanto indicato nella circolare ministeriale prot. 1032 del 14 dicembre 2007, l'Ufficio Scolastico Regionale congiuntamente alla Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell'offerta scolastica e formativa e Diritto allo studio, ha inviato a tutte le scuole secondarie di primo



grado la circolare prot. 5674 del 17 gennaio 2008, che individua nei Dirigenti scolastici delle scuole stesse i garanti dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Da quanto sopra detto appare evidente che, quantunque l'art. 1, comma 624 della legge 296/06 abbia riaffermato la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione nei percorsi sperimentali triennali, permane in capo al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.) la responsabilità e la certificazione dell'assolvimento di tale obbligo, nella prospettiva di un intervento formativo che non può che svolgersi in una logica di condivisione tra ente di formazione e scuola.

Per quanto concerne i ragazzi che frequenteranno nel 2008-2009 il primo anno dei percorsi triennali sperimentali, al fine di consentire una programmazione dell'offerta formativa del Lazio che sia coerente con la normativa relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e con la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, si richiede alle Province di trasmettere l'elenco nominativo degli iscritti, comprensivo dei dati anagrafici, della tipologia e del titolo del corso, dell'istituzione scolastica di provenienza, come specificato nel paragrafo 2.13.1, entro e non oltre il 10 settembre 2008.

Si richiede alle Province di comunicare le medesime informazioni rispetto ai ragazzi che, nell'anno 2008-2009 frequenteranno il primo anno dei percorsi di durata inferiore al triennio (paragrafo 3).

I percorsi sperimentali triennali dovranno essere conformi alla normativa statale e regionale vigente per quanto attiene agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, al rilascio delle certificazioni finali e in itinere, al riconoscimento delle competenze maturate, alle metodologie organizzative e formative adottate (a titolo esemplificativo si citano il Regolamento adottato dal M.I.U.R. con Decreto 22 agosto 2007 n. 139, l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente del 5 ottobre 2006 relativo alla definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali).

Si dovrà tener conto dei risultati della proposta di lavoro approvata in sede di Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 10 Giugno 2008, condivisa con il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione, avente per oggetto:

- 1) Monitoraggio dello stato di recepimento degli accordi relativi agli standard formativi delle competenze di base (2004) e tecnico-professionali (2006) e della certificazione intermedia e finale (2004);
- 2) Completamento del lavoro sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, al fine di definire il Repertorio nazionale delle figure professionali in esito ai percorsi sperimentali triennali.

d) Sistema regionale di monitoraggio, finalità e procedure

Il sistema di monitoraggio regionale ("SI.MON.") costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione raccoglie le informazioni relative al sistema formativo regionale al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e controllo imposti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si conferma, pertanto, la necessità e l'obbligatorietà dell'immissione dei dati nel sistema di monitoraggio suddetto, mediante l'osservanza delle procedure vigenti e sulla base di quanto specificamente prescritto nel successivo paragrafo 2.13.1.

A tale fine le Province prevedono idonee misure atte a verificare il rispetto, da parte degli enti gestori, della corretta e tempestiva immissione nel sistema di monitoraggio suddetto dei dati relativi a tutti i percorsi di cui alla presente direttiva.

Si fa presente, inoltre, che le informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale



1. Quadro delle azioni formative

I percorsi svolti in ambito di Obbligo di istruzione e di formazione, sulla base di quanto prescritto dall'art. 1, comma 622 e 624 della legge 296/06 e dal D.lgs. 76/2005, si possono articolare in:

a) **Percorsi triennali sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale**, realizzati in integrazione tra le Istituzioni scolastiche ed i Istituzioni Formative mediante lo strumento giuridico della convenzione, attraverso la coprogettazione dei percorsi stessi e la reciproca collaborazione nell'iter formativo, con condivisione delle modalità di attuazione della valutazione e riconoscimento dei crediti. Tali crediti consentono agli allievi di realizzare passaggi tra percorsi diversi e tra i due "sottosistemi" Istruzione-Formazione assicurandone così una sostanziale integrazione. Tali percorsi portano all'acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).

b) **Percorsi di durata inferiore al triennio, realizzati nelle Istituzioni formative con modalità sperimentali o di alternanza e rivolti a giovani con licenza media che hanno un'età pari o superiore ai 16 anni, che hanno assolto all'obbligo di istruzione o che hanno già maturato, nei percorsi scolastici e formativi, crediti formativi riconoscibili, per assicurare l'inclusione e l'acquisizione della qualifica professionale.**


c) **percorsi rivolti esclusivamente ai disabili, di durata anche inferiore al biennio.**

2. Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale

2.1. Obiettivi

Tali progetti sperimentali dovranno tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *accrescere*, nella dimensione di prevenzione/contrasto della dispersione scolastica nel quadro dell'esercizio effettivo del diritto per tutti all'istruzione/formazione, la platea dei giovani che completano il conseguimento del successo formativo in un'ottica di occupabilità;
- *garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione* con l'acquisizione, al termine del triennio, di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale;
- *coprogettare* percorsi curriculari triennali integrati, per consentire che anche il sistema istruzione possa certificare l'avvenuta acquisizione della qualifica professionale coerente con il livello di standards minimi previsti dalla normativa;
- *definire* un sistema di certificazione delle competenze, intermedio e finale, che consenta il reciproco riconoscimento;
- *attivare* un sistema condiviso di monitoraggio e di valutazione di efficacia che, tra l'altro, consenta la comparabilità della sperimentazione sulla integrazione di sistemi in campo nazionale e favorisca la definizione di standard formativi e professionali da assumere a riferimento;
- *verificare* modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale;





- *promuovere* un approccio sistemico di impianto/controllo/verifica del processo da attivare;
- *condividere e sperimentare* efficaci ed efficienti soluzioni innovative nel campo della metodologia, della didattica, dell'organizzazione, anche ai fini della costruzione di un sistema di certificazione e riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
- *favorire* l'acquisizione di strumenti che si concretizzino in piani didattici e formativi che consentano il conseguimento degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze proprie della formazione professionale, con possibili passaggi e rientri tra i due percorsi;
- *favorire* l'acquisizione e/o il potenziamento di specifiche competenze nel campo dell'orientamento, del riorientamento e del rapporto costruttivo con le famiglie.


2.2. Destinatari

I destinatari dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale sono tutti i minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni (quindi nati non antecedentemente al 1992), che abbiano titolo ad iscriversi al 1° anno della scuola secondaria superiore ed, in particolare, gli allievi che hanno terminato il 1° ciclo di istruzione e ne facciano richiesta in ottemperanza all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

2.3. Caratteristiche dei percorsi

Nelle sue linee fondamentali, il percorso si caratterizza per:

- *flessibilità* (stipula di convenzioni autonome tra Istituti ed Enti, struttura modulare, Unità Formative Capitalizzabili, certificazione e riconoscimento reciproco dei crediti, accordi particolari nella reciproca messa a disposizione di risorse professionali e materiali);
- *personalizzazione* (moduli di orientamento e riorientamento, di recupero, di approfondimento, integrativi per gli eventuali passaggi tra istruzione e formazione, di rinforzo per allievi in situazione di disagio, anche provenienti da altri paesi, piani individualizzati per allievi in situazione di handicap);
- *integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione professionale* (coprogettazione e reciproco riconoscimento di crediti, anche ai fini di successivi gradi di istruzione/formazione);
- *efficacia* (analisi iniziale dei bisogni formativi, adozione di misure di accompagnamento, personalizzazione dell'intervento formativo, tutoraggio, adozione di metodologie attive, di criteri per il monitoraggio e per le verifiche, reti di scuole, rapporto con le famiglie e con il territorio, sistema dei crediti);





- *trasferibilità e riproducibilità* (documentazione organica e sistematica delle esperienze, anche per via telematica, azioni di orientamento nella scuola di base, informazioni agli utenti, conferenze di servizio con i Dirigenti scolastici della Regione).

Per l'approfondimento di tali caratteristiche si rinvia ai successivi paragrafi.

2.4. Figure professionali di riferimento

Le qualifiche e i profili professionali dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale sono quelle previste dall'Accordo Stato Regioni del 5 Ottobre 2006 e dall'Accordo del 29 Marzo 2007 e quelli indicati nel Sistema regionale delle qualifiche professionali; la conferma, per la prima annualità, delle figure già sperimentate nei precedenti anni formativi è da verificare sulla base dell'analisi della domanda formativa territoriale e dalla ridefinizione del "sistema regionale delle qualifiche professionali".

Si raccomanda alle Province di diversificare significativamente l'offerta, evitando di replicare le stesse tipologie di corsi.

2.5. Durata e articolazione generale

Il percorso è caratterizzato da una *durata triennale* di 3.150 ore complessive secondo una impostazione didattica rispondente alle esigenze degli allievi.

Nel corso del primo anno è maggiore il valore ponderale delle ore assegnate allo sviluppo delle competenze di base; negli anni successivi aumenta progressivamente l'incidenza dei tirocini e delle ore dedicate allo sviluppo delle competenze professionali.

2.6. Obiettivi formativi

Al termine del triennio, stante la normativa vigente, gli allievi conseguiranno una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368 / CEE) relativa ai settori individuati secondo quanto detto nel punto 2.4., e crediti per il proseguimento degli studi o nel sistema dell'istruzione e nell'IFTS o in quello della formazione professionale superiore.


2.7. Attività di stage e/ tirocinio

Sono possibili attività di tirocinio:

- orientativo,
- di supporto all'apprendimento e di validazione del percorso

È invece obbligatoria l'attività di tirocinio formativo, con l'apporto anche di tutor aziendali inseriti nell'azione formativa.

Le modalità di organizzazione sono indicate nella progettazione del singolo percorso.





2.8. Personalizzazione del percorso formativo

Sono previste attività individualizzate, con un'incidenza temporale fino al 15% del monte ore complessivo, per l'approfondimento, per il recupero, o per il sostegno ad allievi, anche provenienti da altri paesi, in particolari difficoltà sociali, culturali o personali, o per moduli di attività culturale e sportiva, o moduli finalizzati a passaggi intra e inter sistemici.

Per gli allievi disabili sono previste figure di sostegno e sono formulati piani di formazione individualizzati, allegati alle singole convenzioni, di cui fanno parte integrante. La partecipazione dei disabili deve essere garantita da condizioni di accoglienza, di accessibilità e strumentazione adeguata per assicurare la piena integrazione e personalizzazione dell'intervento formativo.

2.9. Metodologie didattiche adottate

Le metodologie privilegiate saranno quelle attive: per compiti reali, per centri di interesse, per lavoro interattivo e di gruppo, per problem solving.

Sono inoltre previste iniziative per singoli problematiche, quali:

- sportello per la rilevazione dei bisogni formativi dei partecipanti in rapporto agli obiettivi;
- consulenza progettuale;
- relazioni e lezioni frontali
- gruppi di lavoro misti;
- dibattiti;
- simulazione di casi;
- reports.

2.10. Competenze in esito al percorso formativo


L'articolazione del percorso dovrà garantire l'acquisizione di:

- *competenze di base*, per le quali vanno previste attività formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee anche in chiave storica e vanno sviluppate le capacità comunicative linguistiche (sia nella lingua italiana che in quella straniera), con una più ampia incidenza temporale nel monte ore del primo anno;
- *competenze comuni* ai macrosettori professionali quali informatica e sicurezza ed igiene sul lavoro;
- *competenze tecnico-professionali* specifiche, relative al profilo e al livello professionale individuato nel progetto. L'incidenza ponderale delle attività formative relative a queste ultime competenze sarà crescente nel corso del triennio.

Le cosiddette *competenze trasversali* (diagnosi, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo e di rete, per progetti, per apprendimento organizzativo, ecc.) saranno sviluppate in tutte le aree e in tutti i momenti della formazione.

2.11. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale

Tutti i momenti di valutazione rifletteranno l'approccio proprio della formazione professionale, integrando la valutazione formale degli apprendimenti con la "valutazione autentica" che riflette le esperienze di apprendimento reale con valorizzazione della metodologia della prova professionale intesa come "capolavoro".





La valutazione dovrà essere effettuata per ogni ciclo formativo, con relativa registrazione sul libretto formativo dell'allievo dei crediti acquisiti.

2.12. Monitoraggio e valutazione dei risultati

Tutta l'attività sperimentale viene ad essere inserita in un quadro organico di monitoraggio e di assistenza tecnica sia a fini di verifica della sua efficacia sia per possibile trasferibilità dei risultati in base ad indicatori da sperimentare, utili tra l'altro per la definizione di standard professionali e formativi omogenei.

Il Monitoraggio e l'assistenza tecnica si avvarranno di necessarie competenze specialistiche che assicurino carattere di scientificità anche agli strumenti della rilevazione.

A livello regionale il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza sono curati dal Comitato Paritetico di coordinamento, composto dai Direttori dell'Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, dai rappresentanti delle Province e da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il comitato paritetico di coordinamento, avrà il compito di verificare l'attualità delle qualifiche e formulare proposte in relazione a nuovi fabbisogni emergenti.

Ciascuna Provincia provvederà ad attivare gli organismi di monitoraggio e controllo previsti dal protocollo d'intesa tra M.I.U.R., M.L.P.S. e Regione Lazio del 24 luglio 2003, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati in ambito provinciale


2.12.1 Sistema di monitoraggio regionale

Come anticipato nella premessa della presente Direttiva, il sistema di monitoraggio regionale ("SI.MON.") costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione raccoglie le informazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e controllo imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché per adempiere alla funzione di programmazione del sistema formativo regionale e per acquisire una banca di dati utile al fine di implementare e aggiornare il Sistema Informativo Regionale dell'Istruzione e della Formazione (S.I.R.I.F.), di cui alla D.G.R. 268 del 18 Aprile 2008.

Per quanto concerne i dati riferiti agli allievi, anche in considerazione della necessità di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, si specifica che gli enti gestori dovranno sempre indicare l'istituzione scolastica di provenienza dell'allievo, l'anno di conseguimento del titolo di licenza media o, eventualmente, la data di abbandono dell'istituzione scolastica. Per le medesime finalità, inoltre, sarà obbligo dell'ente registrare, immediatamente, la rinuncia dell'allievo al corso (in itinere o finale), comunicando contestualmente detta informazione all'istituzione scolastica responsabile della verifica di assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'Amministrazione competente.

Sarà compito del comitato tecnico paritetico, composto dai rappresentanti dell'ente di formazione e dell'istituzione scolastica, definire le procedure per la comunicazione delle rinunce e verificare l'adempimento ai suddetti obblighi di comunicazione.

Sarà cura della Provincia trasmettere alla Regione Lazio, Direzione regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta scolastica e formativa e Diritto allo Studio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma le suddette informazioni, come indicato nel successivo paragrafo 6.





2.13. Indicazioni per la formazione dei corsi.

I primi anni dei percorsi possono essere attivati unicamente con un numero di iscritti pari a 23 unità. L'Amministrazione provinciale valuterà particolari esigenze territoriali o di sicurezza che giustificano la riduzione del numero di allievi a 20, comunicandolo tempestivamente alla Regione per l'opportuna presa d'atto.

Nel caso il numero degli allievi frequentanti scenda al di sotto dei 20, saranno attivate azioni di riorganizzazione mediante accorpamento e/o riparametrazione, fatta salva l'ipotesi di passaggi nei percorsi scolastici, nel qual caso non si applicherà il criterio della riparametrazione.

Si segnala, comunque, l'esigenza di riorganizzare i secondi e i terzi anni dei corsi in modo da liberare le risorse necessarie per attivare i primi anni.

Per la seconda e la terza annualità dei percorsi già attivati, il numero minimo degli iscritti dovrà essere pari a 18 unità.

Sarà facoltà dell'Amministrazione provinciale, laddove esigenze motivate lo richiedano, modificare il numero degli allievi, che comunque non potrà essere inferiore a 14, riparametrando i costi rispetto al numero degli allievi stessi, sulla base dei criteri già indicati nella DGR 3904/1996.

Nel caso in cui sia presente un alunno disabile, il numero complessivo degli alunni non potrà essere superiore a 18.

2.14. Istituzioni formative e scolastiche coinvolte

Possono aderire ed attuare il progetto tutte le Istituzioni Formative (Enti), le cui Sedi (Centri di Formazione Professionale) siano accreditate per la macrotipologia "dell'obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale" ed in regola con le normative vigenti. Esse devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 ed operare in convenzione con le Amministrazioni provinciali, nell'ambito dell'obbligo formativo attuato nella formazione professionale regionale.


Possono inoltre attuare i suddetti percorsi i Centri afferenti alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'individuazione delle Istituzioni scolastiche partners delle Istituzioni Formative sarà effettuata dalla Direzione generale dell'USR del Lazio, d'intesa con l'Assessorato all'Istruzione, diritto allo Studio e Formazione della Regione Lazio, e le Province, sulla base del criterio della territorialità e della coerenza con i settori professionali in cui si attua la sperimentazione.

L'adesione dell'istituzione scolastica al progetto sarà espressa con delibera degli Organi Collegiali. Competenti, sentito il Consiglio dei Docenti.

2.15. Organi responsabili del progetto e dei percorsi

Concorrono alla responsabilità del progetto il Gruppo di coprogettazione, istituito congiuntamente tra istituzione scolastica ed Istituzione Formativa cui fa capo il Centro sede di attività del corso, in esecuzione della Convenzione sottoscritta tra le parti.





In particolare, il *gruppo di coprogettazione paritetico* è presieduto congiuntamente dal Direttore del CFP e dal Dirigente Scolastico; è costituito dai formatori del Centro e da docenti della Scuola, in misura del 50% delle due componenti e rappresentativi di tutte le aree formative (umanistica, scientifica, tecnologico-professionale) di cui è costituito il percorso.

Il gruppo è responsabile:

a) della coprogettazione iniziale, e cioè:

- della definizione dei livelli di apprendimento connessi alle competenze finali di base, comuni, professionali specifiche per i profili professionali indicati al punto 2.10
- della organizzazione generale del percorso;
- della individuazione delle modalità di verifica degli apprendimenti, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d'Intesa;

b) della gestione organizzativa in funzione dell'adattamento alla persona degli interventi formativi, con un uso flessibile della risorsa tempo, nell'ambito della incidenza temporale prevista dallo sviluppo annuale.

c) degli obblighi di comunicazione in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Del gruppo di coprogettazione che, per i compiti assegnati, funge anche da comitato scientifico, possono essere membri anche i docenti del gruppo didattico e i tutors.

Il documento che esprime la coprogettazione e che contiene tutti gli elementi sopra indicati è allegato alla convenzione e ne fa parte integrante.

Il gruppo provvede altresì alle eventuali modifiche nell'attuazione dei percorsi che si renderanno necessarie in itinere, in coerenza con l'eventuale quadro normativo che si dovesse definire a livello nazionale e regionale.

La responsabilità dei percorsi è delle Istituzioni Formative (Enti) cui appartengono i Centri, sede di attività del corso, nel rispetto della Convenzione sottoscritta tra le parti.

Nell'ambito puramente didattico, il *gruppo didattico*, costituito da formatori del Centro e docenti dell'Istituto Scolastico, curerà:

- le verifiche degli apprendimenti e la certificazione delle competenze acquisite nelle Unità Formative Capitalizzabili (UFC);
- la registrazione delle competenze certificabili sul Libretto formativo personale dell'allievo, firmato dal Direttore del Centro di Formazione e dal Dirigente scolastico.

Tutors


Per il supporto alle attività degli allievi sono individuati per ogni gruppo classe mediamente n.2 tutors, di cui 1 dell'Ente di formazione e 1 dell'Istituzione scolastica. L'individuazione dei tutors sarà effettuata rispettivamente dal Direttore dell'Ente di Formazione e dal Dirigente Scolastico, non solo in base alla disponibilità manifestata ma anche al possesso di titoli ed esperienze documentabili nel campo dell'orientamento e del supporto agli allievi.

I tutors curano le misure di accompagnamento e di supporto:

- orientamento e riorientamento,
- rapporti con le famiglie e con il territorio,
- azioni di sostegno e di supporto per allievi in difficoltà.

Figure di sostegno per allievi disabili

Nel progetto sarà prevista la presenza, ove necessario, di figure di sostegno per allievi disabili, per le quali sarà previsto un finanziamento specifico nell'ambito delle risorse disponibili.





2.16. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti

Il gruppo didattico sarà formato dagli Operatori della Formazione Professionale in possesso dei requisiti previsti dal relativo Contratto Collettivo di Lavoro degli Operatori della Formazione Professionale del 20 novembre 2007 (1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2010) ed eventualmente, su richiesta del Responsabile dell'Ente di Formazione e sulla base di quanto definito nella convenzione, da docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche partner, previo loro consenso e compatibilmente con gli obblighi di insegnamento e servizio dei docenti stessi. Le docenze, definite nell'ambito della coprogettazione dei percorsi e impartite dai docenti dell'Istituzione scolastica al di fuori dell'orario di servizio agli alunni frequentanti i percorsi in argomento saranno retribuite con contratti di prestazione d'opera dall'Istituzione Formativa con i fondi assegnati dalle Province.

2.17. Requisiti delle strutture formative sede dei corsi

Le strutture formative sede dei corsi coincidono con le sedi accreditate per la macrotipologia "obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale" nella formazione professionale regionale, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 6.

Compete all'Ente di formazione professionale che ha stipulato la convenzione con l'Istituzione Scolastica fornire le garanzie in materia di sicurezza, di responsabilità civile e di misure antinfortunistiche per tutti gli operatori della formazione e per gli allievi.

Sono possibili accordi autonomi nelle singole convenzioni circa il reciproco uso di sedi e strutture, ai fini della funzionalità didattica, nel rispetto della normativa sull'accreditamento regionale.

2.18. Misure di accompagnamento

a) Accoglienza

Obiettivi delle misure di accoglienza:


- conoscenza della persona
- valorizzazione delle sue esperienze e relativi vissuti di tipo culturale e sociale
- riconoscimento dei crediti in ingresso
- formazione del gruppo - classe e integrazione in esso
- conoscenza del contesto formativo, dei suoi attori e delle sue regole
- definizione o assunzione consapevole del progetto formativo
- delineazione di un "patto formativo".

b) Valutazione dei crediti in entrata

All'inizio di ogni percorso nella fase di accoglienza, attraverso un bilancio delle risorse personali in grado di evidenziare i crediti formali, informali e non formali posseduti dagli allievi, si delinea il percorso formativo personalizzato.

c) Orientamento e riorientamento

Obiettivi delle misure di orientamento:





- acquisire un quadro di riferimento, in chiave orientativa, del modello formativo e del settore di riferimento
- consentire alla persona di essere soggetto attivo nella costruzione e realizzazione del proprio progetto personale/professionale
- favorire l'individuazione del percorso più coerente con interessi, attitudini e competenze personali, consentendo eventualmente all'allievo una seconda possibilità di scelta e aiutandolo a riorientarsi.

2.19. Passaggi

Agli allievi è garantita in ogni fase del percorso la possibilità di passaggi tra i sistemi dell'Istruzione e della Formazione Professionale. A tal fine sono previste iniziative didattiche di raccordo a loro sostegno.

Gli eventuali passaggi sono disposti su richiesta di chi esercita la potestà genitoriale sui minori.

Le azioni di riorientamento sono supportate da specifiche attività di consulenza e sostegno a cura dei tutors e degli orientatori.

2.20. Personalizzazione del percorso

Per gli allievi in situazione di disagio personale e sociale, anche provenienti da altri Paesi, ivi compresi nomadi e immigrati, sono previste azioni di supporto e/o di recupero nell'ambito della quota oraria destinata alla personalizzazione del percorso.

Per gli allievi disabili sono previste figure di sostegno e sono formulati piani di formazione individualizzati, allegati alle singole convenzioni, di cui fanno parte integrante.

2.21. Misure di sistema

Ulteriore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche che aderiscono alla sperimentazione sono coinvolte nelle fasi e nelle attività previste dal progetto, illustrate precedentemente e in seguito.


L'attività di informazione alle famiglie e raccolta di adesioni al percorso sperimentale avvengono ad opera del CFP in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche.

Anche le Istituzioni scolastiche si faranno comunque promotrici di azioni di informazione e di orientamento sul territorio, indirizzate anche alla scuola di base, circa l'arricchimento dell'offerta formativa costituito dal percorso sperimentale, mediante apposite conferenze di servizio per i dirigenti scolastici e incontri con gli utenti e le loro famiglie.

Nella loro autonomia Enti e Istituzioni Scolastiche sottoscriventi le singole convenzioni coprogetteranno la concreta articolazione, organizzazione e gestione degli specifici percorsi, adattando le proposte dei percorsi in coerenza con la struttura già indicata, onde permettere il confronto e il monitoraggio della sperimentazione e la sua riproducibilità.

2.22. Certificazione e riconoscimento dei crediti

L'accREDITAMENTO delle competenze in ingresso degli allievi e la certificazione delle competenze intermedie e finali avverranno facendo riferimento all'accordo della Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 e al decreto Ministeriale 22 Agosto 2007 e ai suoi allegati; i predetti adempimenti saranno





a cura del gruppo didattico e i relativi certificati saranno firmati, congiuntamente, dal Direttore dell'Ente di formazione e dal Dirigente Scolastico.

La registrazione delle competenze sarà fatta sul Libretto formativo personale dell'allievo.

La certificazione costituirà credito riconosciuto reciprocamente per i passaggi tra i sistemi e intrasistemici.

2.23. Informazione statistica

Le Convenzioni dovranno prevedere modalità comuni di raccolta dei dati ed informazioni statistiche sull'attività svolta, con particolare riguardo alla frequenza ed ai risultati dell'attività formativa, che verranno trasmesse periodicamente, sulla base delle indicazioni che verranno successivamente fornite dalla Regione.

2.24. Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale

Il monitoraggio dei percorsi formativi, la valutazione di efficienza e di efficacia avvengono sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico di coordinamento regionale e secondo le indicazioni nazionali.

Sono oggetto di monitoraggio:


- il modello formativo
- le metodologie e le prassi didattiche
- la regolarità dei percorsi
- il successo formativo
- le caratteristiche dell'eventuale abbandono,
- la soddisfazione dell'utenza
- gli esiti professionali
- le caratteristiche e gli atteggiamenti dei formatori/docenti.

3. Percorsi di durata inferiore al triennio, realizzati nei Centri di Formazione Professionale, e rivolti all'inclusione e all'acquisizione della qualifica professionale da parte di quei giovani, di età superiore ai 16anni, che hanno assolto l'obbligo di istruzione o hanno già maturato, nei percorsi scolastici e formativi, crediti formativi riconoscibili.

3.1. Obiettivi

Tali progetti dovranno tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *accrescere*, nella dimensione di prevenzione/contrasto della dispersione scolastica nel quadro dell'esercizio effettivo del diritto per tutti all'istruzione/formazione, la platea dei giovani che completano il conseguimento del successo formativo in un'ottica di occupabilità;
- *assolvere l'obbligo formativo* nei corsi di istruzione e formazione professionale, con l'eventuale acquisizione di una qualifica professionale statale;
- *definire* un sistema di certificazione delle competenze, intermedio e finale, che consenta il raggiungimento della qualifica;





- *attivare* un sistema condiviso di monitoraggio e di valutazione di efficacia che, tra l'altro, consenta la comparabilità della sperimentazione sulla integrazione di sistemi in campo nazionale e favorisca la definizione di standard formativi e professionali da assumere a riferimento;
- *verificare* modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale;
- *promuovere* un approccio sistemico di impianto/controllo/verifica del processo da attivare;
- *condividere e sperimentare* efficaci ed efficienti soluzioni innovative nel campo della metodologia, della didattica, dell'organizzazione, anche ai fini della costruzione di un sistema di certificazione e riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
- *favorire* l'acquisizione di strumenti che si concretizzino in piani didattici e formativi che consentano il conseguimento degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze proprie della formazione professionale, con possibili passaggi e rientri tra i due percorsi;
- *favorire* l'acquisizione e/o il potenziamento di specifiche competenze nel campo dell'orientamento, del riorientamento e del rapporto costruttivo con le famiglie.


3.2. Destinatari

I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che hanno assolto l'obbligo di istruzione, che hanno maturato crediti formativi riconosciuti e vogliono comunque completare il percorso formativo per conseguire una qualifica professionale.

3.3 Impostazione generale

Nelle sue linee fondamentali, il percorso si caratterizza per:

- *flessibilità* (struttura modulare, Unità Formative Capitalizzabili, certificazione e riconoscimento dei crediti);
- *individualizzazione* (moduli di orientamento e riorientamento, di recupero, di approfondimento, integrativi per gli eventuali passaggi tra istruzione e formazione, di rinforzo per allievi in situazione di disagio, anche provenienti da altri paesi, piani individualizzati per allievi in situazione di handicap);
- *efficacia* (analisi iniziale dei bisogni formativi, adozione di misure di accompagnamento, personalizzazione dell'intervento formativo, tutoraggio, adozione di metodologie attive, di criteri per il monitoraggio e per le verifiche, rapporto con le famiglie e con il territorio, sistema dei crediti);
- *trasferibilità e riproducibilità* (documentazione organica e sistematica delle esperienze, anche per via telematica, informazioni agli utenti).





3.4 Figure professionali di riferimento

Sono previste le qualifiche ed i profili professionali presenti nel costituendo repertorio regionale dei profili professionali e formativi, di cui alla D.G.R. 128 del 2006, nonché le figure professionali già sperimentate negli anni formativi 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, la cui conferma è da verificare sulla base dell'analisi dei fabbisogni professionali del territorio.

3.5 Durata e articolazione generale

I percorsi hanno durata annuale o *biennale*, con un numero di ore non inferiore alle 1050 annuali, secondo una impostazione didattica rispondente alle caratteristiche, agli stili di apprendimento ed alle esigenze degli allievi.

Ferma restando l'attenzione allo sviluppo delle competenze di base, trattandosi degli anni terminali del percorso del diritto-dovere saranno progressivamente aumentati i tirocini e le ore dedicate allo sviluppo delle competenze professionali.

3.6. Obiettivi formativi

Al termine del percorso, stante la normativa vigente, gli allievi potranno conseguire una qualifica professionale relativa ai settori individuati secondo quanto detto nel punto 3.4.

3.7. Attività di stage e/ tirocinio

Sono possibili attività di tirocinio:

- orientativo,
- di supporto all'apprendimento e di validazione del percorso


È invece obbligatoria l'attività di tirocinio formativo, con l'apporto anche di tutor aziendali inseriti nell'azione formativa.


Le modalità di organizzazione sono indicate nella progettazione del singolo percorso, fermo restando per l'attività di stage-tirocinio un monte-ore minimo del 20% dell'intero percorso.

3.8. Personalizzazione del percorso formativo

Sono previste attività individualizzate, con un'incidenza temporale fino al 15% del monte ore complessivo, per l'approfondimento, per il recupero, o per il sostegno ad allievi, anche provenienti da altri paesi, in particolari difficoltà sociali, culturali o personali, o per moduli di attività culturale e sportiva, o moduli finalizzati a passaggi intra e inter sistemici.

Per gli allievi disabili sono previste figure di sostegno e sono formulati piani di formazione individualizzati, allegati alle singole convenzioni, di cui fanno parte integrante. La partecipazione dei disabili deve essere garantita da condizioni di accoglienza, di accessibilità e strumentazione adeguata per assicurare la piena integrazione e personalizzazione dell'intervento formativo. Per tali attività sarà previsto un finanziamento specifico nell'ambito delle risorse disponibili.





3.9. Metodologie didattiche adottate

Le metodologie privilegiate saranno quelle attive: per compiti reali, per centri di interesse, per lavoro interattivo e di gruppo, per problem solving.

Sono inoltre previste iniziative per singoli problematiche, quali:

- sportello per la rilevazione dei bisogni formativi dei partecipanti in rapporto agli obiettivi;
- consulenza progettuale;
- relazioni e lezioni frontali
- gruppi di lavoro misti;
- dibattiti;
- simulazione di casi;
- reports.

3.10. Competenze in esito al percorso formativo

L'articolazione del percorso dovrà garantire l'acquisizione di:

- *competenze di base*, per le quali vanno previste attività formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee anche in chiave storica e vanno sviluppate le capacità comunicative linguistiche (sia nella lingua italiana che in quella straniera);
- *competenze comuni* ai macrosettori professionali quali informatica e sicurezza ed igiene sul lavoro;
- *competenze tecnico-professionali* specifiche, relative al profilo e al livello professionale individuato nel progetto.

Le cosiddette *competenze trasversali* (diagnosi, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo e di rete, per progetti, per apprendimento organizzativo, ecc.) saranno sviluppate in tutte le aree e in tutti i momenti della formazione.

3.11. Criteri e modalità della valutazione periodica e finale

Tutti i momenti di valutazione rifletteranno l'approccio proprio della formazione professionale, integrando la valutazione formale degli apprendimenti con la "valutazione autentica" che riflette le esperienze di apprendimento reale con valorizzazione della metodologia della prova professionale intesa come "capolavoro".


La valutazione dovrà essere effettuata almeno per ogni ciclo formativo, con relativa registrazione sul libretto formativo dell'allievo dei crediti acquisiti.

3.12. Monitoraggio e valutazione dei risultati

Tutta l'attività viene ad essere inserita in un quadro organico di monitoraggio e di assistenza tecnica sia a fini di verifica della sua efficacia sia per possibile trasferibilità dei risultati in base ad indicatori da sperimentare, utili tra l'altro per la definizione di standard professionali e formativi omogenei.

Il Monitoraggio e l'assistenza tecnica si avvarranno di necessarie competenze specialistiche che assicurino carattere di scientificità anche agli strumenti della rilevazione.

A livello regionale il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza sono curati dal Comitato paritetico di coordinamento regionale, con i compiti indicati al punto 2.12.





3.13. Numero allievi per singolo corso

Non possono essere attivati percorsi riferiti alla prima annualità con un numero inferiore ai 23 allievi. Sarà facoltà dell'Amministrazione provinciale, laddove esigenze motivate lo richiedano e unicamente per la seconda annualità dei corsi già autorizzati, modificare il numero degli allievi, che comunque non potrà essere inferiore a 20, riparametrando i costi rispetto al numero degli allievi stessi, sulla base dei criteri già indicati nella DGR 3904/1996.

Tale prescrizione non si applica ai corsi rivolti esclusivamente ai disabili.

3.14. Istituzioni formative coinvolte

Possono aderire ed attuare il progetto tutte le Istituzioni Formative (Enti), le cui Sedi (Centri di Formazione Professionale) siano accreditate per la macrotipologia "Obbligo Formativo" ed in regola con le normative vigenti. Esse devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 ed operare in convenzione con le Amministrazioni provinciali, nell'ambito dell'obbligo formativo attuato nella formazione professionale regionale.

Possono inoltre attuare i suddetti percorsi i Centri afferenti alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, nel rispetto delle normative vigenti in materia di accreditamento.

Possono aderire ed attuare il progetto tutte le Istituzioni Formative (Enti), le cui Sedi (Centri di Formazione Professionale) siano accreditate per la macrotipologia "dell'obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale" ed in regola con le normative vigenti. Esse devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 ed operare in convenzione con le Amministrazioni provinciali, nell'ambito dell'obbligo formativo attuato nella formazione professionale regionale.

Possono inoltre attuare i suddetti percorsi i Centri afferenti alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3.15. Tipologia delle risorse professionali impiegate e loro requisiti

Operatori della Formazione Professionale in possesso dei requisiti previsti dal relativo Contratto Collettivo di Lavoro degli Operatori della Formazione Professionale del 20 novembre 2007 (1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2010).


3.16. Requisiti delle strutture formative sede dei corsi

Le strutture formative sede dei corsi coincidono con le sedi accreditate per la macrotipologia "obbligo formativo" nella formazione professionale regionale.

Compete all'Ente di formazione professionale fornire le garanzie in materia di sicurezza, di responsabilità civile e di misure antinfortunistiche per tutti gli operatori della formazione e per gli allievi.

3.17. Misure di accompagnamento

n) Accoglienza





Obiettivi delle misure di accoglienza:

- conoscenza della persona
- valorizzazione delle sue esperienze e relativi vissuti di tipo culturale e sociale
- riconoscimento dei crediti in ingresso
- formazione del gruppo - classe e integrazione in esso
- conoscenza del contesto formativo, dei suoi attori e delle sue regole
- definizione o assunzione consapevole del progetto formativo
- delineazione di un "patto formativo".

b) Valutazione dei crediti in entrata

All'inizio di ogni percorso nella fase di accoglienza, attraverso un bilancio delle risorse personali in grado di evidenziare i crediti formali, informali e non formali posseduti dagli allievi, si delinea il percorso formativo personalizzato.

c) Orientamento e riorientamento

Obiettivi delle misure di orientamento:

- acquisire un quadro di riferimento, in chiave orientativa, del modello formativo e del settore di riferimento
- consentire alla persona di essere soggetto attivo nella costruzione e realizzazione del proprio progetto personale/professionale
- favorire l'individuazione del percorso più coerente con interessi, attitudini e competenze personali, consentendo eventualmente all'allievo una seconda possibilità di scelta e aiutandolo a riorientarsi.

3.18. Informazione statistica

Le Istituzioni e le Province forniscono periodicamente le informazioni statistiche sull'andamento ed i risultati dell'attività formativa, sulla base delle indicazioni che verranno successivamente fornite dalla Regione.

3.19. Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale


Il monitoraggio della sperimentazione, la valutazione di efficienza e di efficacia avvengono sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico di coordinamento regionale.

Sono oggetto di monitoraggio:

- il modello formativo
- le metodologie e le prassi didattiche
- la regolarità dei percorsi
- il successo formativo
- le caratteristiche dell'eventuale abbandono
- la soddisfazione dell'utenza
- gli esiti professionali
- le caratteristiche e gli atteggiamenti dei docenti.

4. Piano di qualificazione del sistema di istruzione e formazione professionale

Il piano di qualificazione del sistema di istruzione e formazione professionale, secondo la modalità del coordinamento scientifico e metodologico, dell'accompagnamento e del monitoraggio delle azioni





innovative, ha lo scopo di innalzare i livelli di istruzione e formazione dei giovani, con riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea per il 2010, avendo presenti le competenze di cittadinanza di cui all'obbligo di istruzione e le competenze chiave per l'apprendimento permanente dell'Unione europea.

Tale innalzamento va perseguito valorizzando le caratteristiche peculiari del sistema di istruzione e formazione professionale così come indicato dall'Unione europea in materia (Vocational Education and Training – VET) e nella prospettiva della filiera formativa verticale verso i diplomi professionali.

Le attività di coordinamento ed accompagnamento hanno per oggetto:


- la definizione delle filiere formative verticali secondo una progressione per qualifiche e diplomi professionali
- la progettazione per competenze e conoscenze
- le competenze di cittadinanza
- le metodologie della formazione efficace, con riferimento particolare ai compiti reali ed alle unità di apprendimento interdisciplinari e disciplinari
- la gestione dei crediti formativi
- la valutazione degli apprendimenti
- la certificazione degli apprendimenti
- l'accompagnamento all'inserimento lavorativo
- la continuità formativa ed il modello di diploma di istruzione e formazione professionale.


5. Nuovo accreditamento delle strutture di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni

Con Deliberazione della Giunta Regionale n° 968 del 29/11/2007, avente per oggetto "Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687 - Approvazione della nuova Direttiva Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" e la successiva D.G.R. 229 del 29/03/08 di proroga dei termini, è stata approvata la nuova normativa di accreditamento delle strutture di istruzione e formazione professionale, secondo una modalità unitaria, coerente con la natura educativa dei percorsi e fondata sui criteri di qualità delle strutture che svolgono attività educative in tema di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni compresi i criteri riferiti alle specifiche aree professionali di riferimento.

Le Istituzioni Formative (Enti) ed i Centri afferenti alle Amministrazioni Comunali sono tenuti al rispetto delle normative vigenti in materia di accreditamento. Nelle more dell'attuazione della direttiva sull'accREDITAMENTO si considerano abilitati all'erogazione dei servizi riferiti ai percorsi formativi quei soggetti in possesso dell'accREDITAMENTO per la tipologia "obbligo formativo", ai sensi della precedente DGR 1510/2002, i quali abbiano fatto richiesta di accREDITAMENTO secondo la nuova disciplina.

In quest'ultimo caso il Responsabile del Centro di formazione dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del DPR 445/2000), nella quale dovrà dichiarare il possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO nella macrotipologia "obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale".





6. Risorse finanziarie

L'intero sistema regionale della Formazione Professionale in età di obbligo di istruzione e di diritto dovere di istruzione e formazione professionale è sostenuta con risorse finanziarie a valere sui fondi regionali, sui fondi trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'Obbligo Formativo, sui Fondi del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, P.O. 2007-2013.

Per quanto riguarda il primo biennio dei percorsi triennali sperimentali, i quali, sulla base del combinato-disposto del comma 622 e del comma 624 dell'art.1, della legge 296/06, garantiscono (così come le prime e seconde classi degli Istituti statali e paritari di istruzione secondaria di secondo grado) l'assolvimento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni, si specifica quanto segue:

- tale biennio, in quanto rientrante nell'obbligo di istruzione, diversamente rispetto al passato, potrà essere finanziato solo con fondi regionali e statali;
- le risorse finanziarie per il finanziamento del biennio suddetto, di competenza dell'anno formativo 2008-2009 e subordinate all'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione, sono pari, complessivamente, ad Euro 27.000.000,00.
- la suddetta cifra di Euro 27.000.000,00 è suddivisa in Euro 13.283.420,24 di competenza dell'esercizio finanziario 2008 ed Euro 13.716.579,76 a valere sul bilancio pluriennale per la parte di competenza dell'esercizio 2009.

Per quanto concerne le risorse a valere sul F.S.E. 2007-2013, le stesse sono pari a € 16 milioni.


Si specifica che, poiché il biennio destinato ad allievi di età compresa tra i 14 e i 16 anni è riferito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della Legge finanziaria per il 2007 (l. 296/06), non ha carattere di spesa eligibile a valere sul F.S.E.

Le risorse del Fondo Sociale Europeo sono, pertanto, destinate al finanziamento delle attività riferite agli allievi di età superiore ai 16 anni, che frequentano i Percorsi di durata inferiore al triennio di cui al precedente paragrafo 1, lett. b), o il terzo anno dei Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.

Come già specificato in premessa, ciascuna Provincia nella modulazione delle risorse e quindi in fase di attivazione delle attività riferite alla prima annualità dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di durata inferiore al triennio di cui al paragrafo 1, lettera b), dovrà conferire priorità assoluta alla copertura del secondo anno dei percorsi già attivati nel precedente anno formativo.

Pertanto la definizione del numero di percorsi sperimentali triennali da attivare nell'anno 2008-2009 è subordinata alla disponibilità di risorse del bilancio regionale; da ciò consegue che le Province potranno attivare nuovi e ulteriori percorsi rispetto a quelli finanziabili a valere sulle risorse complessivamente rese disponibili dalla Regione Lazio (a valere sul F.S.E., sulle risorse regionali e statali), soltanto utilizzando risorse proprie o già assegnate e a patto che le risorse stesse assicurino la copertura del triennio.

In ogni caso il costo massimo ammissibile di ciascun anno dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale non potrà essere superiore a 110.000 euro, mentre per i percorsi di durata inferiore al triennio di cui al paragrafo 1, lettera b), il costo massimo non potrà superare i 100.000 euro.





Per ciò che riguarda i corsi rivolti esclusivamente agli allievi disabili e anche in considerazione dell'esigenza di assicurare percorsi personalizzati e mirati, il costo massimo ammissibile di ciascun corso è pari a 130.000 euro.

Per la gestione e la rendicontazione delle spese delle attività triennali sperimentali, si fa riferimento alle vigenti norme in materia previste per gli interventi inerenti l'obbligo formativo e ad eventuali aggiornamenti e adeguamenti delle stesse, attualmente in corso di rivisitazione e rielaborazione da parte della competente struttura.

Le Province sono tenute ad inviare una relazione bimestrale sui controlli effettuati in relazione alle attività finanziate a valere sui fondi statali e regionali. Per ciò che attiene le attività finanziate a valere sul F.S.E., si applicano le regole previste dalla normativa comunitaria.

I fondi sono ripartiti tra le Province in base ai seguenti criteri:

- a) Per i percorsi Triennali (Euro 110.000,00 per ciascun corso) e il primo anno dei biennali (Euro 100.000,00 per corso) il numero dei corsi è stato individuato dividendo il totale degli iscritti per 23;
- b) Per il secondo anno dei Biennali (Euro 100.000,00 per ciascun corso) il numero dei corsi è stato individuato dividendo il totale degli iscritti per 20;
- c) Applicati i criteri di cui ai punti a) e b), ai fini di rientrare nella cifra ad oggi disponibile per le risorse a valere sui fondi nazionali (Euro 27 milioni), è stato detratto, per ogni Provincia, il 6,67% della somma spettante.
- d) Applicati i criteri di cui ai punti a) e b), ai fini di rientrare nella cifra ad oggi disponibile per le risorse a valere sul FSE (Euro 16 milioni), è stato detratto, per ogni Provincia, il 3,56% della somma spettante.

Pertanto le risorse spettanti suddivise per Provincia risultano essere le seguenti:

Provincia	Fondo regionale quota 2008	Fondo regionale quota 2009	Totale Fondi regionali	F.S.E.	Totale generale
Frosinone	1.414.204,44	1.460.320,28	2.874.524,72	1.379.144,06	4.253.668,77
Latina	808.116,82	834.468,73	1.642.585,55	974.080,77	2.616.666,32
Rieti	606.087,62	625.851,55	1.231.939,16	530.440,03	1.762.379,19
Roma	9.798.416,45	10.117.933,36	19.916.349,81	12.393.007,83	32.309.357,64
Viterbo	656.594,92	678.005,84	1.334.600,76	723.327,31	2.057.928,07

